



COMUNE di MARMIROLO
Provincia di MANTOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 197 DEL 10/12/2024

OGGETTO: VARIAZIONE COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DAL 01/01/2025

Il giorno 10/12/2024 alle ore 16:30 presso questa Sede Comunale, è stata convocata la Giunta Comunale composta dai seguenti Signori:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	BETTEGHELLA ELENA	Sindaco	X	
2	BOSCHINI MASSIMILIANO	Assessore	X	
3	MATTINZIOLI MARCO	Assessore	X	
4	DELUIGI VANNI	Assessore	X	
5	ALBERTI JESSICA	Assessore	X	

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 comma 4, D. Lgs. 267/2000 Il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Livia Boni**.

Presiede Il Sindaco **Betteghella Elena**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 816, della Legge n. 160 del 27.12.2019 dispone quanto segue: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;
- l'art. 1, comma 837, della Legge n. 160 del 27.12.2019 dispone quanto segue: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*;

DATO ATTO che il Comune di Marmirolo ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 13.04.2021 il Regolamento per la disciplina del Canone Unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni, di occupazione del suolo pubblico e di occupazione suolo dei mercati di cui alla Legge 160/2019 – articolo 1, commi da 816 a 847;

CONSIDERATO che:

- i commi 826 e 827, art. 1 della Legge n. 160/2019, stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 e 842 stabiliscono la tariffa base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;
- l'art. 1, comma 817, della medesima legge, dispone che il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di pubblicità (ICP);
- l'art. 1, comma 843, della legge n. 160/2019 art. 1, prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;
- sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale;
- l'art 5 del Regolamento comunale del canone unico al comma 2 prevede che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari escluda l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni;



RICHIAMATO l'art. 4 "Criteri per la determinazione del canone" del regolamento comunale del canone unico approvato con delibera C.C. n. 10 del 13.04.2021, che definisce gli elementi di graduazione delle tariffe, precisando che i coefficienti riferiti ad ogni singola tipologia sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;

ATTESO che l'articolo 151 del TUEL stabilisce l'obbligo per gli enti locali di approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, salvo proroghe;

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 27.04.2021 con la quale sono state determinate le tariffe Canone Unico anno 2021 e sono stati deliberati i coefficienti moltiplicatori e i criteri da applicare alla tariffa base standard per la determinazione della tariffa mercatale;
- le successive delibere di Giunta Comunale n. 65 del 26.04.2022 e n. 123 del 26/07/2022 con le quali sono state apportate modifiche e correttivi ai coefficienti moltiplicatori e quindi alle tariffe con particolare riferimento a quelle dei canoni mercatali;

ATTESO CHE:

- la tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone per l'occupazione di suolo pubblico sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019;
- l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori alla tariffa standard giornaliera differenziati rilevano: la disponibilità dell'area, il vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano, la dimensione della superficie utilizzata, l'attività esercita ai fini della produzione di rifiuti solidi urbani;
- Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
- Nell'ipotesi di occupazione permanente per frazioni di anno si applica comunque l'intera tariffa annua.
- Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe e per la durata espressa in giorni

CONSIDERATO che le tariffe di alcune tipologie di occupazione, in particolare i passi carrai sono invariate dal 2008 e che si rende necessario un adeguamento;

VISTE le indicazioni contenute negli schemi del Documento Unico di Programmazione approvati dalla Giunta Comuna con deliberazione n. 160 del 12/11/2024 e presentati al Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 62 del 20/11/2024 relativamente alle modifiche dal 2025 delle tariffe delle occupazioni permanenti effettuate con passi carrai e dei pubblici esercizi;

VALUTATO, ora, di provvedere come segue alla ridefinizione dei coefficienti e quindi delle relative tariffe per quanto riguarda le seguenti tipologie di occupazione **permanente**:



Occupazioni Permanenti			
Tipologia Occupazione			Coefficiente
Pubblici esercizi			1,3

Passi carrabili			
Dimensione del passo carrabile in mq o lineare			Coefficiente
Fino a mq 1,50 - Non assoggettabile - art. 52 Regolamento			Esente
Oltre mq 1,50 e fino a mq 4			1,40
Oltre mq 4 e fino a mq 6			1,83
Oltre mq 6			2,33

RICORDATO che il canone unico è un'entrata di tipo patrimoniale per l'Ente e non riveste la connotazione di tributo;

DATO ATTO, per completezza, di confermare tutti gli altri coefficienti e tariffe canone unico fin qui deliberati e come risultanti dall'allegato prospetto integrale redatto a seguito della presente variazione;

DELIBERA

1. **Di prendere atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di variare**, per le motivazioni indicate in premessa, i coefficienti e quindi delle relative tariffe delle seguenti tipologie di occupazione **permanente del Canone Unico Patrimoniale** con decorrenza 01/01/2025 come segue:

Occupazioni Permanenti - Tariffe al mq				
Tipologia Occupazione			Coefficiente	Canone
Pubblici esercizi			1,30	€ 39,00

Passi carrabili				
Dimensione del passo carrabile in mq o lineare			Coefficiente	Canone
Fino a mq 1,50 - Non assoggettabile - art. 52 Regolamento			Esente	
Oltre mq 1,50 e fino a mq 4			1,40	€ 42,00
Oltre mq 4 e fino a mq 6			1,83	€ 55,00
Oltre mq 6			2,33	€ 70,00

3. **di confermare**, per completezza espositiva da pubblicare sul sito comunale, a decorrere dal 01.01.2025 tutti gli altri coefficienti e tariffe canone unico Patrimoniale fin qui deliberate e come risultanti dall'allegato prospetto integrale redatto a seguito della su indicata rettifica;
4. **di dare atto**, altresì, che ai sensi dell'art. 4 "Criteri per la determinazione del canone" del regolamento comunale del canone unico approvato con delibera C.C. n. 10 del 13.04.2021, in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, di nuovi coefficienti riferiti ad ogni singola tipologia del canone e delle relative tariffe, le stesse si intendono prorogate di anno in anno;
5. **di provvedere** a pubblicare le tabelle sul sito comunale.



VISTA la suddetta proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare la suindicata deliberazione;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi e palesi.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Betteghella Elena

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Livia Boni